



COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA "NUOVA" IMU PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **Emanuele Boscoscuro**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **dr. Livio Bertoia**.

Sono presenti i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BOSCOSCURO EMANUELE	X	
COMPARIN ALESSANDRA	X	
STELLA ALESSANDRO		X
BOSCOSCURO NICOLA	X	
SCAPIN ALICE	X	
SCAPIN EMILIO	X	
DAL LAGO CLAUDIO	X	
PRANDINA PIERO		X
DAL PRA' JESSICA	X	
CRISTOFORI FLAVIO	X	
MARZOTTO GIULIA	X	
DALLA GUARDA ANDREA	X	
SANTACATTERINA DARIA	X	

Presenti: 11 Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc) che era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che nella seduta odierna del Consiglio Comunale è sottoposto ad approvazione il regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU";

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati" sono state confermate per il 2020 le aliquote e le tariffe dei tributi locali in vigore nell'anno 2019 e precisamente:

- le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018;
- le aliquote e detrazioni della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2018;

Rilevato che quanto disposto con la deliberazione sopraccitata è stato superato in quanto la Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha abolito le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), relativamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740 che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- Al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Visto:

- L'art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione delle deliberazione di approvazione delle aliquote sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio stabilito per legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con deliberazione n. 62 del 30/12/2019 è stato approvato lo schema definitivo di DUP 2020/2022 e con deliberazione n. 63 del 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille (0,55 per cento). Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille (0,1 per cento);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille (0,1 per cento);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,5 per mille (1,05 per cento);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille (1,05 per cento);
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 per mille (1,05 per cento).

Di prevedere le seguenti aliquote agevolate:

- fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito da parente di 1° grado in linea retta: aliquota pari al 8,80 per mille (0,88 per cento);

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo statuto del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 167/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Con voti espressi nella forma di legge che danno il seguente risultato:

presenti e votanti: 11

favorevoli: 11

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,5 per mille (0,55 per cento)**. Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille (0,1 per cento)**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1 per mille (0,1 per cento)**;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,5 per mille (1,05 per cento)**;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,5 per mille (1,05 per cento)**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **10,5 per mille (1,05 per cento)**.

2) Di prevedere le seguenti aliquote agevolate: fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito da parente fino al 1° grado in linea retta - aliquota pari al **8,80 per mille (0,88 per cento)**. I criteri per poter beneficiare di questa agevolazione sono i seguenti:

- il comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in comodato;
- dovrà essere presentata una scrittura privata tra le parti che evidenzia il titolo gratuito del comodato.

3) Di dare atto che, quanto disposto con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020.

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio stabilito per legge.

5) Di dichiarare, con votazione con votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
